CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 29 novembre 2004, n. 7749

Conferma T.A.R. Molise, 9 giugno 1998, n. 97 e 9 ottobre 1998, n. 332.

I poteri del Commissario straordinario, nominato dopo la sospensione del consiglio comunale e in attesa del decreto di scioglimento, si estendono a tutti gli atti di gestione dell'ente e durano fino all'insediamento del Commissario straordinario chiamato a reggere il comune dopo il predetto decreto.

Omissis.
II- L'appello n. 10729/1998 è da respingere.
Con il primo motivo, l'appellante reitera la censura, già respinta in primo grado, con la quale deduce la incompetenza del commissario prefettizio ad adottare la deliberazione n. 135 del 14.11.1996, con la quale è stato annullato d'ufficio il suo inquadramento nella VII qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347 del 1983 ed è stato retroattivamente disposto il suo reinquadramento nella VI qualifica funzionale.
L'appellante rileva che il commissario prefettizio, trascorsi 90 giorni dalla sua nomina, in prossimità, cioè, della ricostituzione degli organi ordinari dell'ente, ha poteri limitati alla ordinaria amministrazione.
L'atto impugnato eccederebbe da tali limiti e, pertanto, sarebbe viziato da incompetenza.
Il motivo è evidentemente infondato.
La deliberazione impugnata in primo grado è stata adottata dal commissario straordinario dell'ente e non dal commissario prefettizio.
Il commissario straordinario (e la commissione straordinaria nei casi di scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamenti mafiosi) è l'organo straordinario chiamato a reggere il Comune dopo lo scioglimento del consiglio comunale, in sostituzione degli organi ordinari, che adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi (salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina: C.G.A.,2.5.2001, n. 290).
Il commissario prefettizio, invece, è l'organo, anch'esso straordinario, che il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, nomina per la provvisoria amministrazione dell'ente e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, dopo avere sospeso il consiglio comunale e in attesa del decreto di scioglimento (art. 39 della legge n. 142 del 1990 trasfuso nell'art. 141 del D.Lgs. n. 267 del 2000).
In ogni caso, a parte la corretta identificazione dell'organo che ha adottato l'atto, deve rilevarsi che anche i poteri del commissario prefettizio, diversamente da quanto prospettato dal sig. …, si estendono a tutti gli atti di gestione dell'ente e durano fino all'insediamento del commissario straordinario (o della commissione).
Va anche rilevato che il provvedimento con il quale viene annullato d'ufficio un precedente atto di inquadramento illegittimo non può essere configurato come atto di straordinaria amministrazione, ma come atto dovuto, adottato al fine di eliminare una situazione illegale a carattere permanente e, quindi, rientrante nella ordinaria amministrazione.
Omissis.